

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MARGHERITA GRAZIOLI
Fr. Povo Via della Resistenza n. 63 – 38123 Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 018 DI DATA 09 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Il giorno 09 dicembre 2021, ad ore 18:00, presso la sede dell'Azienda, convocato dalla Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i Signori:	TOMASI NICOLETTA	Presidente
	DETASSIS ANDREA	Vicepresidente
	BONVECCHIO ELEKTRA	Consigliere
	FEDRIZZI CARLO	Consigliere
	SANTARELLI LUIGI	Consigliere

Assiste il Direttore Generale: Patty Rigatti

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, Testo Unico;

richiamati il decreto del Presidente n. 15/2017 e le deliberazioni consiliari n. 24/2017 e 28/2017 e condividendo in toto le motivazioni in esse espresse, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016;

atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al c. 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare*

un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7);

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

richiamate le Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2021 e relativo finanziamento, che prevedono la promozione del miglioramento continuo nelle RSA (omissis) anche attraverso l'adesione al Marchio Qualità e Benessere costruito dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA);

constatato che è in corso di costruzione il nuovo piano triennale delle attività e della formazione (2022-2024) da parte di UPIPA, la quale sta raccogliendo i fabbisogni formativi da parte degli enti soci al fine di costruire percorsi formativi aderenti e in linea con gli obiettivi espressi dal Comparto;

ritenuto di mantenere la partecipazione ad UPIPA Sc. in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del succitato Testo Unico, allo "svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

avuto riscontro da Upipa con nota - prot. n. 9807 - dd. 08/12/2021 che accerta la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione indiretta (QU.BE. Srl), di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del succitato Testo Unico;

verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

visto l'esito della precedente ricognizione ordinaria;

premesso quanto sopra;

dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

visti:

- la L.R. 21 settembre 2005, n. 7 coordinata con la L.R. 28 settembre 2016, n. 9;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P. Reg. 17/03/2017 n. 7;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Margherita Grazioli", approvato con deliberazione G.R. n. 293 dd. 09/10/2007, modificato con deliberazione G.R. n. 187 del 17/09/2010 e da ultimo modificato con deliberazione G.R. n. 49 dd. 16/03/2017;
- il Regolamento Regionale relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P.Reg. 17/03/2017 n. 6;
- visti i vigenti Regolamenti aziendali di Organizzazione, di Contabilità, del Personale e dei Contratti;
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativo del Direttore e il parere di regolarità contabile del Funzionario di Ragioneria ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005 e ss. mm.;

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza	01671390225	2,72% Euro 1.549,20	Mantenimento	quota APSP (iscritta in bilancio)*100/Capitale sociale UPIPA = % partecipazione diretta

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,925%	Mantenimento	% partecipazione diretta in UPIPA (2,72%)* % partecipazione di UPIPA in QuBe (34%) = % partecipazione indiretta

2. di mantenere tutte le partecipazioni sopra indicate, per le motivazioni citate in premessa;
3. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. di incaricare gli uffici amministrativi alla trasmissione del presente provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 - ai sensi dell'art. 20, commi 1 - 3 del D.Lgs. n. 175/2016 - alla Competente Sezione di controllo della Corte dei Conti;
5. di demandare al Direttore generale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione in una delle sedute consiliari successive;
6. di provvedere che il presente atto sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apspgrazioli.it) ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 coordinata con la L.R. 28 settembre 2016, n. 9 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;
7. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, salvo esplicita richiesta da parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 24 luglio 2012, n. 15;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

I membri del Consiglio

ELEKTRA BONVECCHIO

ANDREA DETASSIS

CARLO FEDRIZZI

LUIGI SANTARELLI

IL PRESIDENTE

Nicoletta Tomasi

IL DIRETTORE GENERALE

Patty Rigatti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 09 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Patty Rigatti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Trento, 09 dicembre 2021

IL FUNZIONARIO DI RAGIONERIA

Martina Roncador